SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)

# Repubblica italiana
# In nome del popolo italiano
# Tribunale di Milano
## Sezione II civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

| | |
|---|---|
| Dott. Caterina Macchi | Presidente |
| Dott. Vincenza Agnese | Giudice |
| Dott. Lorenzo Lentini | Giudice Relatore |

ha pronunciato la seguente

# *SENTENZA*

nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale

## R.G. 1434/2026 Pre-Liquidazione

promosso su ricorso depositato in proprio in data 19.10.2026 **DA**

**L'ARTIGIANA VETRORESINA S.R.L.** [C.F. P.IVA 07237160960], con sede legale in Cernusco sul Naviglio, Via Pio La Torre n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Lacalandra del Foro di Milano (C.F. LCLPQL75P21C975I; PEC: pasquale.lacandra@milano.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano (MI) - 20121, Piazza della Repubblica n. 5;

**RICORRENTE IN PROPRIO**

*****

letto il ricorso di liquidazione giudiziale presentato dalla suddetta società;

udita la relazione del giudice designato per l'istruttoria,

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, atteso che:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Pio La Torre n. 2, e non ricorrono elementi per localizzare altrove il COMI;
- Per ciò che attiene ai parametri previsti dall'art. 121 codice della crisi, dalla documentazione in atti si evince l'intervenuto superamento delle soglie di cui all'art. 2 lett. d) codice della crisi: è sufficiente evidenziare che il bilancio al 31.12.2025 riporta attivo per euro 1.223.533,00, ricavi per euro 647.236,00, debiti per euro 1.392.559,00.
- Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, codice della crisi dal momento che i debiti scaduti sono largamente superiori a 30.000 euro e ammontano a euro 1.567.260,26;
- quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza del debitore, quale presupposto ex art. 121 codice della crisi per l'apertura della dichiarazione giudiziale, è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) codice della crisi quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- ricorre nella specie pacificamente una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
  a) dalle dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso in ordine alle cause della crisi;
  b) dal dissesto patrimoniale della società, che al 31.12.2025 presenta un patrimonio netto negativo di euro 462.318;
  c) dalla perdita registrata nell'ultimo esercizio, pari a euro 460.307;
  d) dal consistente debito erariale scaduto (doc. 8)
  e) dalla ulteriore documentazione contabile prodotta, da cui emerge come l'istante non abbia adeguati mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, stante le modeste disponibilità liquide.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 codice della crisi, tenuto conto del definitivo e irreversibile stato di insolvenza;

**PQM**

Visti gli articoli 37 e ss CCII;

1. **DICHIARA** l'apertura della liquidazione giudiziale di **L'ARTIGIANA VETRORESINA S.R.L.** [C.F. P.IVA 07237160960] con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Pio La Torre n. 2; **quale** procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE) 848/2015;
2. **NOMINA** giudice delegato il dott. Lorenzo Lentini;
3. **NOMINA Curatore** il dott. Piero Canevelli (C.F. CNVPRI56S02F205O) professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
4. **ORDINA** al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
5. **FISSA** l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 3.2.2027 alle ore 10.30 davanti al giudice delegato Lorenzo Lentini, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6. **ASSEGNA** ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
7. **AVVISA** i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

8. **AUTORIZZA** il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;

9. **ORDINA** al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
10. **ORDINA** al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11. **ORDINA** che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 22/10/2026.

| Il Giudice estensore | Il Presidente |
|---|---|
| *Dott. Lorenzo Lentini* | *Dott. Caterina Macchi* |